CAMERA DEI DEPUTATI N. 3814

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 16 dicembre 1982 (Stampato n. 2042)

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(SPADOLINI)

—

Modificazioni alle disposizioni in materia di ora legale

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 17 dicembre 1982

DISEGNO DI LEGGE

—

ARTICOLO UNICO.

Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1966, n. 1144, come sostituito dall'articolo 1 del decreto-legge 21 giugno 1980, n. 270, convertito in legge dalla legge 8 agosto 1980, n. 436, è sostituito dal seguente:

« La data di inizio dell'ora legale, compresa nel periodo 15 marzo - 10 giugno, e quella di cessazione, compresa nel periodo 20 settembre-31 ottobre. sono annual-

mente fissate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dei trasporti, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale e del turismo e dello spettacolo ».

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*